

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA DISCIPLINA DELL'«ACE ORDINARIA» E DELLA «SUPER ACE»

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 229/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame vengono richiesti all'Agenzia Entrate alcuni chiarimenti in merito alla cd. «SUPER ACE» ex D.L. 73/2021 e al rapporto di tale disciplina normativa con quella della cd. «ACE ORDINARIA» ex D.L. 201/2011.
- ✓ L'Agenzia, in via preliminare, rammenta che la norma agevolativa della cd. SUPER ACE è stata introdotta in via transitoria (in quanto circoscritta al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020) al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, e consiste in una sorta di rafforzamento del beneficio fiscale previsto dalla disciplina ordinaria dell'ACE, rafforzamento ottenuto attraverso la previsione di regole peculiari in merito al meccanismo di determinazione del beneficio o di sua fruibilità (aliquota maggiorata, possibilità di trasformazione dell'ACE in tax credit, deroga al limite del patrimonio netto, ecc.); l'Agenzia precisa infatti che la SUPER ACE è costruita sulla medesima ratio da cui origina l'ACE ordinaria (ossia il perseguimento di una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento tra capitale proprio e capitale di terzi, favorendo il ricorso al capitale proprio tramite il riconoscimento di un beneficio maggiorato in relazione alle nuove capitalizzazioni realizzate nel 2021) e dunque alla SUPER ACE si applicano, in linea di principio e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'ACE ordinaria, fermo restando il diverso parametro temporale di riferimento delle due disposizioni in esame.
- ✓ Proprio con riferimento al diverso ambito temporale sopra ricordato, l'Agenzia tiene a precisare che laddove l'ACE ordinaria relativa agli esercizi precedenti al 2021 (per i soggetti solari) sia «negativa», ai fini del calcolo della SUPER ACE gli incrementi del 2021 vanno considerati al netto dei soli decrementi del medesimo anno 2021 e senza prendere in considerazione la base ACE «negativa» relativa agli esercizi precedenti (e dunque senza penalizzazioni).
- ✓ L'Agenzia, infine, nel confermare che anche alla SUPER ACE si rendono applicabili le riduzioni/sterilizzazioni derivanti dalle operazioni antielusive di cui all'art. 10 del D.M. 3.08.2017, sottolinea, con ciò confermando la soluzione interpretativa proposta dalla società istante, che le riduzioni/sterilizzazioni rilevanti sono solo quelle derivanti dalle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021.

